

NUOVO STATUTO

ASSOCIAZIONE IMPRESA SICURA

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, con sede legale in Bologna, l'Associazione denominata IMPRESA SICURA.

Gli amministratori possono istituire, trasferire e sopprimere, in Italia, uffici ed unità locali comunque denominate, nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché la istituzione di sedi secondarie.

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha fine di lucro. L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti ed istituzioni pubbliche e private, svolge attività a favore dei propri soci e di tutti coloro che desiderino operare nel campo della diffusione della cultura afferente la salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare l'Associazione si pone l'obiettivo di:

- diffondere e tutelare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, favorendo i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- valorizzare l'esperienza della bilateralità, promuovendone le finalità e arricchendone i contenuti;
- promuovere le pubbliche relazioni ed uno spirito di collaborazione orientato al perseguimento del suddetto obiettivo tra Enti, Imprese e persone impegnati ed interessati nelle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- favorire l'aggiornamento professionale e culturale in materia di salute e sicurezza sul lavoro di tutti i soggetti appartenenti alle categorie dell'Artigianato e della P.M.I., in particolare imprenditori, lavoratori, quadri sindacali, dirigenti, Enti associativi pubblici e privati;
- promuovere iniziative aperte al mondo della scuola, dell'università e del lavoro su tematiche riguardanti le attività specifiche dell'Associazione anche in collaborazione con altre organizzazioni aventi scopi simili, in particolare nell'ambito della bilateralità, a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- pubblicare materiali di informazione e qualsivoglia altra documentazione di interesse;
- intraprendere ogni forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – SOCI

L'Associazione è aperta ad ogni Ente, Società, Persona giuridica, riconosciuta e non, che operi, conduca attività di ricerca o studi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro e nel contesto della bilateralità.

I soci si distinguono in due categorie: soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza.

Ogni socio, qualunque sia la sua qualifica o carica sociale, avrà diritto ad un voto. Chi intende aderire all'Associazione deve farne richiesta alla Presidenza, la quale dovrà provvedere in merito entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, nei modi previsti dal successivo art.8.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. L'adesione comporta il dovere morale di aderire ai principi e agli obiettivi resi espliciti dall'Associazione nello Statuto e attribuisce il diritto di voto in assemblea per ogni tipo di delibera.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato da tutti i beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di privati o enti pubblici e privati, nonché da eventuali avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), versati in parti uguali dai fondatori stessi.

Ogni socio ordinario è tenuto al versamento di una quota di adesione una tantum di 2.500 (duemilacinquecento) Euro.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci e da tutti gli iscritti all'Associazione;
- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati, società ed enti pubblici e privati;
- eventuali introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.

L'adesione all'Associazione può comportare obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario previa delibera del Consiglio Direttivo. Ogni versamento deve comunque intendersi a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può darsi luogo a ripartizioni o assegnazioni di somme, a qualsiasi titolo, ai soci. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi.

ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea e di garantire le prestazioni concordate e i versamenti dovuti dai soci e da tutti gli iscritti all'Associazione.

Art. 6 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- recesso, ammesso in qualunque momento con comunicazione scritta dell'interessato e con efficacia dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione;
- morosità, protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza, dei versamenti richiesti.

Art. 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- la Presidenza

Art. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. Essa è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo PEC, posta, fax o posta elettronica.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la nomina, o la sostituzione in corso del mandato, di componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente che compongono la Presidenza;
- gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione degli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

- l’approvazione del bilancio e ogni decisione in merito agli avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell’Associazione;
- l’accoglimento di nuovi soci;
- ogni decisione in merito allo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da un terzo dei consiglieri.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano. I verbali sono redatti da un segretario nominato dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea potrà validamente deliberare con il voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario) e per la programmazione dell’attività futura entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.

Art. 9 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci e delibera validamente con voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E’ ammesso il voto per delega, ma la delega non potrà essere data che ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 8 ad un massimo di 16 componenti, compresi il Presidente, e Vice Presidente.

Nel caso in cui dovesse venire a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dell'Associazione per la nomina dell'intero Consiglio.

I consiglieri decadono dall'incarico per:

- dimissioni;
- revoca da parte dell'Assemblea;
- decadenza, in caso di assenza reiterata per oltre tre riunioni del Consiglio nel corso di uno stesso esercizio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente mediante semplice comunicazione scritta (anche via fax, oppure con e-mail), oppure su istanza di almeno un terzo dei consiglieri rivolta al Presidente stesso che provvederà alla convocazione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a.** sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b.** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c.** sia consentito agli intervenuti di scambiarsi la documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono valide se costituite dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

Il consiglio validamente costituito delibera con il voto favorevole della totalità dei consiglieri aventi diritto al voto.

La carica di consigliere deve intendersi gratuita.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI E COMPITI

Il Consiglio Direttivo, nella sua collegialità, cura la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti da sottoporre all'Assemblea, corredandoli con le opportune relazioni.

Sono, inoltre, compiti del Consiglio Direttivo:

- a) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- b) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 12 - LA PRESIDENZA

E' composta dal Presidente e dal Vice Presidente e agisce collegialmente nel rispetto dei propri mandati.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza la Presidenza può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche senza delibera del Consiglio, che tuttavia dovrà essere convocato con urgenza per l'eventuale ratifica degli atti compiuti.

La Presidenza può delegare terzi per tutti gli adempimenti di carattere operativo ed amministrativo, ivi compresi i pagamenti e le riscossioni anche a mezzo home banking.

Art. 13 – PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi e anche in giudizio.

La gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compete al Consiglio Direttivo quale organo collegiale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e suggerisce le direttive da sottoporre al Consiglio ed all'Assemblea.

Art. 14 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 15 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale e possono essere riconfermate per non più di un mandato per la stessa carica.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Non sono previsti particolari regimi di prorogatio.

16 – QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo fissa ogni anno la quota associativa a carico dei soci.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì, di anno in anno, la maggiorazione della quota associativa da richiedere a coloro che aderiscono per la prima volta all'Associazione (c.d. quota associativa integrativa).

La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

I soci che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'Associazione; inoltre, decorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza del versamento, il socio viene escluso.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alle scritture contabili prescritte dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci.

Art. 18 – BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica; ad esso verrà allegato l'inventario sociale.

L'Assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per delibera dell'Assemblea o altra causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre Associazioni, oppure Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad esclusione del marchio ImpresaSicura che verrà riconsegnato, senza oneri, ad EBER. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi dei soci.

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da due terzi dei soci.

Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente.

L'Assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto, sentito il parere del costituendo organismo di controllo ex art. 3, legge 662/96, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli previsti nel presente Statuto.

Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro, questi sarà nominato dal presidente della Camera di Commercio di Bologna su istanza della parte più diligente.

Art. 21 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia eventualmente previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, in quelle contenute nel successivo libro V.